# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

ART. 1.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico nel Comune di Ostra Vetere in attuazione dell'art. 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - nonché del Capo IV – Art. 23 dello Statuto Comunale.

ART. 2.

Il Difensore Civico è garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, tutelando in via non giudiziale diritti e gli interessi dei cittadini, nei confronti dell'Ente Locale presso cui svolge la sua funzione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART. 3.

Il Difensore Civico, esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed autonomia.

Egli non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza, gerarchica o funzionale, nei confronti degli organi elettivi o burocratico/amministrativi del Comune di Ostra Vetere.

ART. 4.

La sede del Difensore Civico è stabilita presso la sede del Comune di Ostra Vetere.

E' data facoltà al Comune di Ostra Vetere di convenzionarsi con altri Enti locali perché la funzione di Difensore Civico sia svolta dallo stesso soggetto, in tal caso, per esigenze organizzative il Difensore Civico è stabilito anche presso le sedi degli altri eventuali Comuni convenzionati.

Il funzionamento dell'Ufficio, le ripartizioni degli oneri economici e quanto altro, in tale caso, sono determinati in apposita convenzione.

ART. 5.

Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale e deve essere scelto tra i cittadini che, per probità, preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza ed obbiettività di giudizio, nonché di particolare competenza giuridico-amministrativa. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica, locale, nazionale o comunitaria, e con l'iscrizione e/o incarico nei partiti politici.

La residenza nel territorio del Comune di Ostra Vetere non è requisito richiesto per la carica di Difensore Civico.

Non possono essere eletti alla carica di Difensore Civico e, se successiva all'incarico, diventano incompatibile con tale carica:

1) coloro che, rispetto all'Ente Locale, e agli altri Enti Locali eventualmente convenzionati, alle istituzioni, alle aziende, consorzi ed enti, di natura pubblica o privata, dagli stessi dipendenti od ai quali essi partecipano, si trovano in una delle seguenti posizioni:

a) amministratori e componenti del consiglio di amministrazione;

b) esercitano le funzioni di revisori dei conti o partecipano al comitato di garanzia;

e) sono dipendenti, anche a tempo determinato e/o prestino la propria opera anche in rapporto di parasubordinazione;

e) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo;

d) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere, servizi e somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;

2) coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni politiche od amministrative anche in Ente locale diverso.

3) coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo;

4) coloro che, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali abbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi che abbiano comportato sanzioni equivalenti o superiori alla sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale, ed, infine, tutti coloro che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 23 dello Statuto Comunale.

Qualora successivamente all'elezione venga accertata l'esistenza di una causa di ineleggibilità/incompatibilità il Consiglio Comunale provvede a dichiarare la decadenza dell'eletto alla carica di Difensore Civico con le stesse modalità con cui si è proceduto alla sua elezione; in tal caso il Difensore Civico deve essere necessariamente sentito.

ART. 6.

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale del Comune di Ostra Vetere a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti in carica. La seduta consiliare per l'elezione del Difensore Civico non potrà essere rinviata per più di una volta.

ART. 7.

Il Sindaco rende pubblico, con apposito avviso, la possibilità di presentare candidature alla carica di Difensore Civico. All'avviso dovrà essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, affissione nei luoghi pubblici del territorio del Comune di Ostra Vetere, tramite i mezzi locali di informazione e reti informatiche.

Ogni singola candidatura, da presentarsi alla segreteria del Comune di Ostra Vetere entro il termine indicato nell'avviso di cui al precedente comma, dovrà essere corredata:

dal curriculum della persona proposta per la carica di Difensore Civico da cui deve evidenziarsi il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ed in particolare: il possesso di diploma superiore o di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o titoli equipollenti nonché eventuali master in materia giuridico/amministrativa;

l'attività svolta;

i corsi di perfezionamento ed aggiornamento effettuati in materia giuridico/amministrativa;

incarichi di particolare rilievo, tra cui l'aver già svolto le funzioni di Difensore Civico anche in altri enti locali;

particolari riconoscimenti;

docenze;

pubblicazioni in materia giuridico/amministrativa e costituzionale.

b) una dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di ineleggibilità/incompatibilità previste dal presente regolamento;

II curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato ed hanno valore e forma di autocertificazione, esente da bollo in quanto destinata ad uso elettorale ai sensi di legge.

Le candidature conformi alle norme contenute nel presente articolo, vagliate dalla segreteria del Comune di Ostra Vetere cui sono state presentate, sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale al fine di procedere all'elezione del Difensore Civico.

ART. 8.

Entro dieci giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare con i quale è stata effettuata l'elezione, il Sindaco la comunica per iscritto all'interessato invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di dieci giorni, la dichiarazione d accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, gli statuti e i regolamenti del Comune.

Il Difensore Civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

ART. 9.

II Difensore Civico resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Egli esercita le sue funzioni sino all'entrata in carica del suo successore e, comunque, per non oltre sei mesi dalla sua scadenza naturale.

**ART.** 10.

1 Difensore Civico, oltre che per scadenza del mandato, cessa dalla carica:

a) per morte;

b) per impedimento grave;

c) per dimissioni;

d) per decadenza, verificandosi una causa di incompatibilità di cui all'art. 5. del presente regolamento;

e) per revoca, a seguito di gravi inadempienze ai doveri dì ufficio e all'esercizio delle sue funzioni accertate e dichiarate dal Consiglio Comunale con voto a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti in carica.

**ART.** 11.

Al Difensore Civico spetta il rimborso di ogni spesa compiuta per giustificati motivi inerenti all'esercizio del proprio incarico e necessaria per l'attività del suo Ufficio.

I predetti rimborsi sono liquidati sulla base di idonea documentazione.

**ART. 12**

Chiunque può rivolgersi al Difensore Civico, nei limiti e secondo 1e modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento per la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nei confronti dell'Ente Locale presso cui svolge la sua funzione.

II Difensore Civico provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni, in conformità allo statuto nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, dei suo uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti da Comune, dei consorzi, attività convenzionate, società alle quali i Comune partecipa, concessionari di servizi, soggetti tutti chi esercitano funzioni proprie dell'amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Difensore Civico interviene, su istanza oppure di propria iniziativa nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso ed alla trasparenza del procedimento ed all'emanazione dei provvedimenti. Il Difensore Civico non può intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi a organi di giustizi amministrativa, civile o tributaria. Deve sospendere, altresì, ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Il Difensore Civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie unzioni in piena indipendenza.

**ART. 13.**

Non possono ricorrere al Difensore Civico:

a) le pubbliche amministrazioni;

b) i membri degli organi elettivi del Comune di Ostra Vetere;

c) il Direttore generale, il Segretario comunale, il Nucleo di valutazione, il Comitato dei garanti ed il Revisore dei conti dell'ente, gli amministratori delle istituzioni, delle aziende, dei consorzi e delle società alle quali il Comune partecipa;

d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi e delle società alle quali il Comune partecipa, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 12, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti siano regolati da contratti o convenzioni.

I soggetti sopra indicati possono, comunque, ricorrere al Difensore Civico per la tutela dei diritti di

cui alla L. 241/90 e succ. mod.

**ART. 14.**

L'Amministrazione Comunale ed i soggetti indicati all'art. 12 comma 2 hanno l'obbligo in ogni atto di comunicazione o pubblicazione di informare i destinatari della facoltà di rivolgersi al Difensore Civico. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per scritto fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

Il Difensore Civico riceve a giorni ed orari fissi, concordati con il Comune, ovvero su appuntamento. Il Difensore Civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli informa l'istante, entro trenta giorni dalla richiesta, dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata e eventualmente, lo rende edotto delle possibili azioni che dallo stesso possono essere promosse.

**ART. 15.**

Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art. 2, direttamente od a mezzo del suo ufficio:

a) di ottenere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico complete ed esatte. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, salvo un minor termine in caso di urgenza stabilito dal Difensore Civico.

La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella B, n. 16, D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 642, nel testo sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).

I Difensore Civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

**ART. 16.**

Il Difensore Civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo politico, gerarchico o funzionale.

II Difensore civica deve essere ascoltato, a sua richiesta, dal Consigli comunale, dal Sindaco e dagli organi di decentramento in ordine particolari problemi inerenti la sua attività.

Il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e su provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali osservazioni, suggerimenti e proposte per innovazioni organizzative ed amministrative, ritenute utili per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti. Il Consiglio Comunale discute tale relazione entro il 31 marzo successivo.

In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore Civico può inviare relazioni settoriali o tematiche al Consiglio, al Sindaco, agli organi di decentramento e ai soggetti gestori dei servizi pubblici per le opportune determinazioni, i quali le discutono entro trenta giorni dal ricevimento. Della discussione e delle decisioni adottate viene data puntuale informazione al Difensore Civico.

Il Difensore Civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione con i difensori civici di altri comuni e province, con il Difensore Civico istituito presso la Regione nonché con le Autorità

Garanti.
Il Difensore Civico può informare i mezzi di comunicazione dell'attività svolta nel rispetto della riservatezza delle persone e del segreto d'ufficio.

**ART. 17.**

Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello della Giunta Comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.
Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.
Alla stessa stregua il Difensore Civico intrattiene rapporti diretti con il Presidente del Consiglio Comunale allorché gli interventi di cui ai precedenti commi siano di pertinenza dello stesso Presidente ovvero del Consiglio Comunale.
Il Difensore Civico informa il Direttore generale e il Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Il Direttore generale e il Segretario comunale, secondo le rispettive competenze, intervengono, su richiesta del Difensore Civico, oltre che nei casi di cui al quinto e sesto comma dell'art. 14, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
Il Direttore generale ed il Segretario comunale, quando ne siano richiesti, assicurano le informazioni, la consultazione e la copia di atti in loro possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 18.**

Secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Comune assicura al Difensore Civico adeguati mezzi per l'esercizio delle sue funzioni.
Il servizio di segreteria è assicurato da un dipendente comunale designato dalla Giunta Comunale.

**ART. 19.**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.